



ADDENDUM

al Disciplinare per favorire l'accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini tramite organismi di garanzia collettiva fidi

Fondo Energia Imprese - Intervento per contrastare il "caro-energia"

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Disciplinare per favorire l'accesso al credito delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini tramite organismi di garanzia collettiva fidi (di seguito Disciplinare), nel 2026 la Camera di commercio della Romagna stanziava un fondo di euro 100.000,00, utilizzabile per la concessione di contributi alle imprese che necessitano di liquidità per far fronte al "caro energia", dovuto alle crisi internazionali. Tali contributi sono finalizzati all'abbattimento dei costi di garanzia e degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti contratti dalle imprese per fronteggiare le straordinarie esigenze di liquidità derivanti dall'improvvisa impennata dei costi di gas, energia elettrica e carburante da trazione, aggravata dalle tensioni geopolitiche globali e dalle conseguenti fluttuazioni dei mercati internazionali delle materie prime.
2. L'adesione da parte dei Confidi interessati e la ripartizione del fondo sopra richiamato sono effettuate con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Disciplinare, per quanto compatibili, con le seguenti precisazioni:
 - le domande di adesione dovranno pervenire entro il 31/07/2026;
 - la Camera, effettuate le istruttorie, procede con atto del Dirigente dei Servizi di Promozione all'individuazione dei Confidi ammessi e al riparto delle somme da destinare a ciascun organismo entro 60 giorni dal termine di cui al punto precedente;
 - ai fini della ripartizione dovranno essere dichiarati i dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 30/06/2026;
 - non si applica la soglia minima di cui all'art. 3 comma 4.
3. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto alle imprese, aventi i requisiti di cui all'art. 5 del Disciplinare, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento a breve termine (max 12 mesi), garantito da uno dei confidi ammessi ai sensi del comma 2.
4. Costituisce, inoltre, requisito essenziale di ammissibilità un aumento dei costi sostenuti per l'energia - da documentare - in misura superiore al 20% riferiti al periodo 1° gennaio/30 giugno 2026 rispetto al medesimo periodo del 2025. Ai fini del presente intervento, per "costi per l'energia" si intendono i costi sostenuti per il pagamento di utenze per l'erogazione di luce o gas o per l'acquisto di carburante da trazione, al netto di IVA e altre imposte, intestate all'impresa richiedente per le localizzazioni situate nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
5. Compatibilmente con la capienza delle somme assegnate, il contributo è determinato come segue:
 - per tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis generale) pari al **7% dell'ammontare del finanziamento coperto da garanzia¹, fino ad un massimo di euro 7.000,00.**
 - per il solo settore agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) pari al **5% dell'ammontare del finanziamento, a prescindere dalla durata, fino ad un massimo di euro 9.000,00.**
6. Le domande, redatte secondo il modulo allegato al Disciplinare (allegato 3), devono pervenire con le modalità indicate agli artt. 6 e 7 del Disciplinare e devono essere riferite a nuovi finanziamenti garantiti purché erogati a partire dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026 e, comunque, le richieste di contributo dovranno essere inviate entro e non oltre il 20/01/2027.
7. Alla domanda di cui al precedente comma 6 l'impresa dovrà allegare una dichiarazione, redatta sulla base del facsimile predisposto (allegato 4), attestante l'incremento dei costi dell'energia superiore al 20% come

¹ Per "finanziamento coperto da garanzia" si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del confidi, ovvero la somma che il confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza.

specificato al comma 4.

8. Il fondo di cui al comma 1 è destinato specificamente ed esclusivamente per le finalità qui richiamate. La Camera di commercio si riserva la possibilità di incrementare le risorse laddove vengano reperiti fondi aggiuntivi, anche messi a disposizione da Enti e soggetti diversi, su decisione insindacabile della Giunta camerale. Eventuali residui costituiranno economie di bilancio.

9. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo a valere sul presente Addendum.

10. Nel sito www.romagna.camcom.it sono pubblicati il presente Addendum e i facsimile delle richieste di ammissione dei confidi alla misura e delle domande di contributo delle imprese.